

TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE FERIALE

Nel procedimento ex art. 18 ss CCII per la conferma delle misure protettive proposto da

██████████ SPA (C.F./P.IVA ██████████), in persona del Presidente del C.d.A. sig. ██████████ e del Vice Presidente del C.d.A., sig.ra ██████████ rappresentata e assistita dall'avv. Marco Greggio

il Giudice Designato della sezione feriale,

letto il ricorso ex art. 18-19 CCII;

visto il parere dell'esperto e le posizioni assunte dalle parti;

visto il verbale dell'udienza 05/09/2023;

ha emanato la seguente

ORDINANZA

██████████ Spa ha chiesto ai sensi e per gli effetti dell'art 19 CCI la conferma, con efficacia *erga omnes* e per la durata di 120 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, delle misure protettive del patrimonio già operanti ex art 18 CCI ovvero in particolare:

- il divieto per i creditori di ██████████ Spa di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, così come previsto dall'art 18 comma 1 CCI;
- il divieto per i creditori di ██████████ Spa di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di concessione nel registro delle imprese, come previsto dall'art 18 comma 5 CCI;
- in pendenza delle misure protettive e fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa l'impossibilità di dar luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o

all'accertamento dello stato di insolvenza, così come previsto dall'art 18 comma 4 CCI.

Si sono costituiti i creditori [REDACTED] Srl, Banca [REDACTED]
[REDACTED] Soc. Coop, Banca [REDACTED] Spa.

È stato depositato parere predisposto ai sensi dell'art 19 comma 4 CCI dall'esperto, dott. [REDACTED].

In via preliminare, si dà atto della competenza del presente giudice ai sensi degli artt. 19 e 27 CCI nonché del deposito da parte della società della documentazione di cui all'art 19 comma 2 CCI. Sussiste inoltre la legittimazione dell'istante ai sensi dell'art 12 CCI, essendo evidente – per quanto rappresentato dalla società e confermato dall'esperto – il suo stato di crisi.

Quanto al vaglio demandato al giudice al fine di accertare la possibilità di confermare le misure richieste, si ricorda come il Tribunale, pur con i limiti derivanti dalla cognizione sommaria che connota la presente fase, è chiamato a valutare che le misure richieste siano funzionali allo svolgimento di una trattativa seria e meritino quindi conferma, tenuto conto del possibile pregiudizio che esse possono cagionare alla posizione dei creditori. Va quindi verificato che la loro conferma possa in concreto assicurare il buon esito delle trattative, in quanto strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso per il raggiungimento di un risanamento che non risulti da un esame obiettivo “manifestamente implausibile” (per essere il progetto di risanamento palesemente inadeguato) e che non appaiono comunque sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, dovendosi quindi effettuare un bilanciamento, *ex ante* e in concreto, tra l'interesse del debitore alla soluzione negoziale della propria crisi e quello dei creditori a non subire un pregiudizio irreparabile dall'applicazione delle misure. Nell'effettuare tale valutazione un ruolo fondamentale è assunto dal parere reso dall'esperto ai sensi dell'art 19 CCI, avente proprio ad oggetto la “funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative” e che ben può essere posto dal giudice a fondamento della propria decisione, ove sorretto da una motivazione adeguata, completa e logica.

Ebbene, esaminata la fattispecie alla luce dei parametri sopra indicati, deve ritenersi che le misure invocate possano essere confermate per le seguenti ragioni.

La società ha dato atto della propria situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata al 30.6.2023 (doc. 5) da cui risulta un patrimonio netto negativo per oltre euro 9.000.000, una posizione finanziaria netta negativa di circa euro 21.500.000 ed un EBITDA negativo di euro 3.300.000. La ricorrente ha esposto le cause della crisi, correlate sostanzialmente agli effetti della congiuntura economica negativa degli ultimi anni, che ha portato all'incremento del costo delle materie prime e dell'energia ed alla volatilità dei mercati a seguito della crescita generale dei tassi di inflazione, con conseguente elevato rischio nella catena degli approvvigionamenti. La società ha precisato di aver avviato un percorso finalizzato al risanamento d'impresa e alla salvaguardia della continuità aziendale, predisponendo un progetto di piano di risanamento (doc. 10), un piano industriale 2023-2027 con cui è stato rivisto il precedente piano industriale alla luce dell'andamento del primo semestre 2023 (doc.11) e una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 18.7.2023 contenente il piano finanziario per i successivi sei mesi (doc. 12), il quale riporta le azioni caratterizzanti il percorso di risanamento, sinteticamente indicate anche in ricorso (pagina 5-6). La società ha inoltre dato conto dell'avvio di serie trattative con i creditori sociali, al fine di permettere il risanamento d'impresa, evidenziando come i creditori siano per la maggior parte istituti bancari (indebitamento complessivo per euro 26.000.000 circa al 22.6.2023) e in parte minore fornitori (indebitamento complessivo per euro 9.000.000 circa al 14.7.2023). Ciò premesso la società precisa di aver avviato un tavolo negoziale con gli istituti di credito, finalizzato alla concessione di una "stand still" fino al 31.12.2023 per le linee a medio termine ed al mantenimento degli utilizzi di quelle a breve termine, in modo da sostenere la continuità aziendale, ed ha nominato legali "di gradimento e in rappresentanza" degli istituti stessi per meglio gestire le trattative con il ceto bancario, allo scopo di convenire un piano di ammortamento del debito bancario a medio lungo termine con

allungamento dei tempi di rimborso e utilizzo delle linee di fidi/crediti a breve strumentali a sostenere il “circolante”. Quanto ai creditori/fornitori, la società ha rilevato di aver avviato un dialogo per una riprogrammazione delle scadenze di pagamento, con rispetto dei termini di pagamento per le forniture dedicate alla continuità aziendale.

L’esperto, con parere depositato in vista dell’udienza, dopo aver dato conto della situazione dell’impresa e delle attività poste in essere dalla società ed in corso di svolgimento, ha rilevato come il risanamento ipotizzato appare ragionevolmente perseguibile e che la disponibilità al dialogo sin qui dimostrata dagli Istituti di credito coinvolti nella negoziazione (in numero di 13) appare suffragare la serietà dell’iniziativa. L’esperto conferma quindi le trattative in corso con le banche, dando conto di incontri a cui lo stesso ha partecipato. Precisa inoltre, quanto ai creditori-fornitori, che i tavoli negoziali – al momento del deposito del parere - erano “in corso di apertura, anche considerando l’essenziale propedeuticità dell’appoggio del ceto bancario a qualsivoglia ipotesi di risanamento”. L’esperto dà infine un giudizio positivo sulla conferma delle misure per il periodo di 120 giorni, ritenendole “indiscutibilmente strumentali alla prosecuzione (ed inevitabilmente anche al buon esito) delle trattative avviate e da avviarsi con i creditori”. Osserva l’esperto che eventuali iniziative esecutive e/o cautelari individuali minerebbero ab origine la possibilità di giungere ad un accordo complessivo con il ceto creditorio, precisando che il temporaneo sacrificio richiesto ai creditori è ampiamente controbilanciato dalla prospettiva di una continuità aziendale.

Da quanto indicato in ricorso e confermato dall’esperto risultano quindi allo stato effettivamente in corso trattative con gli istituti bancari, titolari della quota assolutamente prevalente del credito, il cui coinvolgimento è necessario per permettere la prosecuzione dell’attività d’impresa ed il buon esito della composizione negoziata; risultano anche avviate trattative con i fornitori, seppur ad uno stadio meno avanzato ed in qualche modo “condizionato”, per ovvie ragioni, dall’esito delle trattative con le banche. Quanto alla strumentalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative,

il giudice ritiene che la valutazione dell'esperto – quantomeno allo stato e nell'ambito del vaglio necessariamente sommario della presente fase - sia condivisibile, in quanto coerente con la specifica situazione descritta in ricorso e con le iniziative ipotizzate e/o già intraprese dalla società.

Gli elementi indicati dalla società e confermati dall'esperto rilevano quindi l'esistenza dell'avvio di serie trattative per il superamento della crisi volte ad un risanamento rispetto al quale le misure protettive richieste si pongono come funzionali.

Alla conferma delle misure, così come richieste, non ostano ad avviso del giudice le osservazioni svolte dai creditori [REDACTED] Srl e Banca [REDACTED] [REDACTED] soc. Coop.

Quanto ad [REDACTED] Srl, il creditore nel costituirsi in giudizio, dopo aver rilevato di aver ottenuto in data 3.8.2023 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di [REDACTED] Spa (circostanza peraltro valorizzata dalla stessa ricorrente in ricorso quale elemento che l'ha indotta a chiedere l'applicazione delle misure protettive, non richiesta all'avvio della composizione negoziata della crisi), contesta la correttezza della condotta dell'istante la quale: (i) non ha provveduto al pagamento di fatture per oltre 1.200.000 euro; (ii) contesta solo ora il credito di [REDACTED] Srl, pur in precedenza riconosciuto per iscritto; (iii) non ha comunicato alla creditrice di trovarsi in una situazione di crisi né di aver predisposto un piano di risanamento dell'impresa ed avviato trattative con i creditori ed, infine (iv) ha "ingannato" [REDACTED] Srl affermando di aver effettuato, in data 21.6.2023, un bonifico di euro 80.517,70 mai giunto a destinazione. Si oppone pertanto alla concessione di misure protettive che possano inibire il recupero del credito dalla stessa vantato.

Ritiene il giudice che tale richiesta non possa trovare accoglimento. Va rilevato che il creditore non offre elementi tali da contrastare la sussistenza dei presupposti per la conferma delle misure protettive, come emerge al considerare che non contesta i documenti prodotti e/o i dati forniti dalla società in merito alla propria condizione, al progetto di risanamento ed alle trattative avviate con il ceto bancario (titolare della parte assolutamente

prevalente del credito); non svolge osservazioni avverso il parere dell'esperto e le considerazioni ivi svolte; non rileva infine la presenza di fatti tali da integrare pregiudizi per il creditore irreparabili o comunque sproporzionati derivanti dall'applicazione delle misure richieste. Peraltro, quanto alle circostanze allegare in memoria difensiva, se da un lato non è compito di questo giudice entrare nel merito della spettanza o meno del credito (contestato dalla ricorrente, che ha depositato atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), da altro lato va comunque osservato che sia la ricorrente che l'esperto hanno giustificato l'iniziale attività di tavoli di trattativa con i soli (numerosi) istituti di credito per la rilevanza dell'esposizione complessiva nei confronti delle banche, tale da rendere impossibile alcun accordo con gli altri creditori in assenza di una "convenzione di moratoria". La ricorrente e l'esperto hanno peraltro dato conto dell'avvio, in una seconda fase, di trattative anche con i fornitori che, secondo quanto riferito dal procuratore di [REDACTED] Spa in udienza, coinvolge anche [REDACTED] Srl. Quanto, infine, alle ulteriori condotte indice di "mala fede" descritte nelle memorie (e per quanto le stesse, alla luce di quanto osservato, possano nella presente sede rilevare), deve osservarsi che la ricorrente ha allegato e documentato come sia effettivamente stato disposto bonifico in favore di [REDACTED] Srl in data 21.06.2023, che non è giunto a destinazione per rifiuto da parte dell'istituto di credito di effettuare il pagamento.

Ritiene il giudice che nemmeno le deduzioni svolte nella memoria di costituzione del creditore Banca [REDACTED] soc. Coop. ostino alla concessione della conferma delle misure protettive.

Deve innanzitutto osservarsi che la costituzione in giudizio dell'istituto di credito è volta a dare atto della decisione della banca di sospendere l'operatività degli affidamenti nei confronti di [REDACTED] Spa, disposta in data 1.9.2023 ex art 16, comma 5, CCI e motivata dal dovere di rispettare gli obblighi di vigilanza prudenziale, oltre che dagli ingenti inadempimenti nei rapporti di anticipo fatture. La banca non contesta quindi l'esistenza dei presupposti per la conferma delle misure protettive richieste, ma si limita ad affermare che la loro concessione non osta alla già disposta sospensione degli

affidamenti, con riferimento alle cd linee autoliquidati. Prospettazione contestata in udienza dalla società istante, secondo cui l'utilizzo delle c.d. linee autoliquidanti concesse e già utilizzate al 22.6.2023 non implica concessione di "nuova finanza" e rientra appieno nell'ambito di applicazione dell'art 18, comma 5, CCI, norma speciale quando vengono richieste misure protettive rispetto all'art 16, comma 5, CCI richiamato dalla banca.

Da quanto evidenziato, il contrasto rappresentato tra ricorrente e istituto di credito non ha ad oggetto l'esistenza o meno dei presupposti per la conferma delle misure protettive (nulla viene contestato dalla banca in punto di effettività delle trattative e strumentalità delle misure e/o di pregiudizio sproporzionato che verrebbero a subire i creditori e nessun appunto viene mosso al parere dell'esperto) ma semmai l'interpretazione del loro ambito di estensione. Fatte queste premesse, per quanto possa nella presente sede rilevare, ritiene il giudice che la prospettiva della banca secondo cui i finanziamenti già concessi non sarebbero soggetti sostanzialmente alla disciplina di cui all'art 18 comma 5 CCII, non potendosi imporre al sistema bancario di mantenere la regolare prosecuzione dei finanziamenti in essere, non pare conforme alla disciplina invocata. L'articolo 18 prevede al comma 5 tra le misure protettive soggette a conferma anche il divieto di risolvere i contratti in essere, di anticiparne la scadenza, di modificarli in danno dell'imprenditore nonché di sospendere o rifiutare l'adempimento delle prestazioni imposte a carico del contraente in bonis dai contratti stessi. La norma ha portata generale e si applica anche agli istituti bancari, ragione per cui laddove l'imprenditore si avvalga delle misure protettive deve ritenersi che anche le banche, al pari di tutti gli altri contraenti/creditori, siano soggette alle limitazioni dell'esercizio unilaterale dei diritti derivanti dai contratti sottoscritti, anche laddove questi siano contratti di finanziamento che non hanno trovato completa esecuzione. Tra i "contratti pendenti" cui la norma fa riferimento si ritiene vadano infatti ricompresi anche i c.d. "contratti bancari autoliquidanti", espressamente considerati tali dall'art. 97, comma 14, CCI nell'ambito del concordato preventivo. La misura di cui all'art 18, comma 5, CCI, applicata ai contratti bancari c.d. "autoliquidanti", sembra comportare

che la presenza di insoluti, ove anteriori all'avvio della procedura, non autorizzi il rifiuto della prestazione da parte dell'istituto di credito, fermo il regolare tempestivo pagamento degli insoluti che si formassero dopo l'avvio della procedura. Quanto all'apparente antinomia tra la norma citata e l'art. 16, comma 5, CCI vale osservare come tale ultima disposizione – prevista in termini generali per il caso di ricorso da parte dell'imprenditore alla procedura di composizione negoziata della crisi - trovi il proprio limite ove siano richieste e concesse misure protettive, che riducono ulteriormente la libertà di determinazione del creditore (anche bancario), con riferimento ai contratti pendenti e agli inadempimenti pregressi.

Il giudice,
tutto ciò premesso

P.Q.M.

Conferma per la durata di 120 giorni dalla pubblicazione della istanza al Registro delle imprese, eventualmente prorogabili ai sensi di legge per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative con i creditori:

- le misure protettive del patrimonio di cui all'art. 18 comma 1 CCII in considerazione delle quali, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori della impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione, se non concordati, con l'imprenditore nonché di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'impresa o sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività;
- l'effetto di cui all'art 18, comma 5, CCII, in forza del quale tutti i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione o decadenza, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1,
- l'effetto di cui all'art. 18, comma 4 CCII in forza del quale, in pendenza di misure protettive, fino alla conclusione del procedimento di

composizione negoziata della crisi non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.

Manda all'Esperto affinché segnali tempestivamente a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che dovesse intervenire e di natura tale da giustificare la revoca della misura e/o l'abbreviazione della sua durata.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Padova, 25.09.2023

Il Giudice
Paola Rossi